TERMINATIONE

D'Escauation di Fosse.

TERMINATIONE

De gl'Illustriss. & Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'.

De di 11. Agosto 1719.

In Materia d'Escauation di Fosse.



Stampata per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

Adi 11. Agosto 1719.



Ttrouandosi in grauissimo disordine la materia dell'Escauazioni di Fosse, & altre simili operazioni non per altro se non perche è stata maliziosamente posta in oblio l'essecuzione delle prouide Leggi, ch'in tale proposito chiaro parlano, particolarmente nelle Terminazioni 1686. 6. Aprile, 1688. 23. Aprile, e 13. Maggio 1701., hanno gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità deliberato di rimettere anche questa in sua regola, e quelle in sua osseruanza, onde assicurato l'adempimento de Publici importanti oggetti che pure in tali funzioni mirano à toglere ciò che può nuocere all'vniuersale salute, e perciò esigono la più rassegnata vbbidienza restino solleuati egualmente li particolari, e dà incommodi che possono farsi pregiudiciali, e da spese, che sogliono rendersi grauose.

Fà conoscere l'esperienza, ch'il buon ordine, che douerebbe correre in tale materia, stanti massime le dispositioni con le sudette Leggi fatte viene ad alterarsi, ò per le difficoltà che vengono fraposte dalli Interessati, ò per la malizia delli Operari, ò per diffetto de Ministri, al che douendosi contraporre adequati rimedi, e col dettame delle sudette prescrizioni, e con l'aggiunta di quelle che scorgonsi necessarie, tenendo sempre fissa la mira che essendo queste operazioni di sua natura spettanti à particolari, douerebbero esser effettuate senza che per le mancanze loro auesse ad ordinarne alcun prouedimento il Magistrato, chiamato al riparo di ciò, che per l'altrui incuria si riduce ad essere d'incommodo, e di nocumento, resta con la presente terminando, e comandando decretata la serie inalterabile con cui douerà procedersi in tal'affare, insieme con le regole, che vagliano à diuertire la facilità d'ogni sconcerto.

E primieramente per quello riguarda la persona de Ricorrenti, la formalità de ricorsi, e l'ordine dell'essecutioni, restando quelli in libertà di sciegliere, ò la via dell'Intimatione ad instanza della parte, ò quella del Commandamento ex Offitio, doueransi sempre in occasione d'alcun tale ricorso, ò per escauazioni di Fosse, ò per otturazione de Bucchi, per aggiustar Canoni, e per qual si sia altro simile riparo procedere con instanza in iscritto, ò sia con supplica in cui sarà dinotato il bisogno, & il sito, il nome de ricorrenti, e quello delli affittuali, e Patroni de Stabili obligati alla sudetta operazione, ne sarà valido atto di sorte, se non fatto con l'ordine sudetto, per il che douerà esser tenuta vna filza à parte per dette suppliche, sotto alle quali saranno registrati gl'ordini di ogn'atto che douerà pratticarsi.

Auanti ch'esequire quest'atto douerà sempre il Fante di Sestier al quale solamente, e non ad altri spetterà inuiolabilmente vna tale incombenza, con obligo di render esatto conto dal principio fino al fine d'ogni cosa che succedesse, portarsi sopra luoco per rileuare se vi sia il bisogno significato, quale non douerà però attendere, che abbia ad essere il più stringente, ed in tale caso esequirà contro l'affittuale obnoxio l'atto ordinato, non trouando poi così patente il bisogno sospenderà, e farà la sua relatione.

Con vn istesso vnico atto, la di cui formula sarà registrata appiè della presente intimerà l'ordine rissoluto di far le necessarie operazioni non più nel termine di giorni tre come trouasi abusiuamente introdotto, mà sempre di giorni otto come leggesi statuito, acciò resti congruo tempo alli interessati di sottrarsi con pronta vbbidienza da maggiori spese, e con quest'istesso atto intimerà altresi l'alternatiua, che passato detto termine, e non fatta l'ordinata operazione, saranno immediatemente spediti gl'Operari del Magistrato à tutte spese delli interessati, non atteso qual si sia

escogi-

escogitabile pretesto; in relatione à che intimerà pure l' obligo di mandar ad assistere alli Operari medesimi, di tener sotto Sequestro tutti gl'affitti corsi, e che correranno sino ad altro ordine della Giustitia, di presentar li libretti dell'affittanze il giorno seguente à quello in cui saranno mandati gl'Operari sudetti, e di notificare tutto ciò al Patrone dello stabile.

Mà perche dirigendosi sempre tali essecuzioni contro l' affittuale questi, ò per negligenza, ò per malizia non lo notificano opportunamente à Patroni medesimi, per il che vengono poi à risentire più graue il dispendio, per questo douerà il Fante sudetto nell'atto di far la sudetta esecuzione all'affittuale desumere più fondatamente il nome del Patrone obligato alla reparatione, la quale essendo di Fossa particolare, ò di pochi Compatroni, porterà al principale di essi la notitia ex abundanti del comandamento esequito, & essendo di molti Consorti la porterà al più interessato, con obligo di denonciarla à gl'altri per eleggere immediatemente Capo di Consortio, e nella relatione che vnica douerà fare inalterabilmente il giorno seguente à quello della esecutione douerà esprimere tutti li passi che auerà fatti.

Questa formalità resta espressamente ristretta in vn solo Comandamento all'affittuale, vna sola notitia al Patrone principale, & ad vn' vnica relatione di tutti essi passi per minor aggrauio alli Interessati, quali nel debito naturale di far le sudette operationi volendo riconoscere il più efficace di rassegnarsi alli ordini del Magistrato, doueranno rissoluersi di esequire nel termine prescritto quanto sarà loro ingionto, con risserua del douuto risarcimento d'ogni spesa contro quei tutti che nell'atto di far l'operatione si trouasse che venissero à comparticiparne. Se poi intendessero che fossero estesi gl'atti medesimi à tutti gl'Interessati doueranno immediatemente fatto il Comandamento, & auuta la notitia, mentre per altro s'intenderà correre il tempo à loro

pregiuditio comparir in Offitio, e presentar nota d'istinta di quei tutti, così affituali che Patroni a' quali aueranno ad intimarsi le cose sudette; & in tale caso restringendosi gl'atti alli soli sudetti primi Comandamento, notitia, e relatione, doueranno essere queste sodisfatte al Ministro in raggione di soldi dodeci l'vna giusta all'ordinaria Tariffa, à norma della quale doueranno pure essere corrisposti li suoi Dritti al Nodaro, & al pagamento s'intenderà tenuto, ò quello che auerà fatta l'Instanza, ò l'Operario che facesse per ordine particolare l'operatione, acciò resti auuertito à farsele bonificare; estendendosi poi in maggior numero sarà sodisfatta ogni Intimatione, e notitia, quali doueranno però sempre esser abbracciate da vna sola relatione in raggione di Soldi sei l'vna, e non più, giust'alle Limitationi della Terminatione 1686. 6. Aprile, & il pagamento di queste, che legitimamente si troueranno fatte, ò douerà esser compreso nella Carattada se non conuenissero gl'Interessati, ò sarà incluso nella spesa che da Consorti sarà fatta, e delle medesime sarà sempre debitore al Ministro l'affittuale, ò il Patrone, ch'aueranno fatta istanza, perche si faciano; così per quelle che fossero esequite contro li veramente interessati, come per quelle che fossero corse à chi non vi auesse interesse.

In qualunque caso poi, che per qual si sia escogitabile pretesto non venissero nel sopra limitato termine delli giorni otto effettuate l'ordinate operazioni, non doueraſsi per qual si sia allegata causa, ò imaginabile pretesto ritardare l'essecutione dell'intimato Comandamento, mà doueranno immediatemente esser fatte à tutte spese de contribuenti, tutte le necessarie operationi, non essendo di douere che per priuate discrepanze, ò per qual si sia motiuo restino preteriti, dilungati, ò sospesi gl'ordini di questo Magistrato, così esiggendo la sua dignità l'ispezioni della materia, le premure di diuertire ogni sconcerto.

Per

Per questo sarà debito del Fante sudetto il rifferire alla Banca nella mattina del giorno ottauo, ò nella precedente se verrà à cadere in dì festiuo lo spirare del sudetto termine perche sia rilasciata la commissione opportuna al Proto, & alli Operari di essequire inalterabilmente il comandato.

Il metodo immutabile sarà questo, che nella sudetta sera dell'ottauo giorno vada il Proto co gl'Operari sopra loco, e trouando il bisogno corrispondente all'istanza fatta ordini doue aueranno à farsi le rotture, con qual forma l'escauazione, e prenda le necessarie misure della quantità delle Burchielle, che mostrasse di portare il recipiente della materia, replicando con tal occasione esso l'auiso alli affittuali di mandar ad assistere all'operatione, e di presentare in ordine al Comandamento li Libretti dell'affittanze, e ciò per leuare ogni spesa superflua, e rifferendo il tutto la seguente mattina con suo giuramento in atti del Nodaro, quale douerà tenere vn Libro nuouo separato in testa di cui registrata la presente, douerà registrar in esso successiuamente tutti gl'atti ch'occorressero in tale proposito.

Fatta la sudetta operazione anderanno gl'Operari à far l'Escauazione nella forma che sarà stata loro prescritta, quale perfetionata prima che chiudersi l'aperture fatte, douerà il Proto tornar sopra loco; non tanto per esaminare se sarà stata fatta nelli modi, ch'auerà prescritti, & in forma laudabile; quanto per confrontare con la perizia prima fatta il numero delle Burchielle, che saranno state escauate, e per rileuare quali, e quanti Canoni concorrano nell'escauazione sudetta acciò tutti li Interessati abbiano à partecipar com'è giusto della spesa, & in questo caso douerà il Fante sudetto intimare à tutti li affittuali, le Case de quali si scoprisse, che compartecipassero con le Fosse sudette di douer in triduo presentar in mano del Masser li Libretti delle loro affittanze, e le summe delle quali andassero per affitto debitori; à norma dell'atto, che sarà in fine disteso.

Ciò

Ciò fatto douerà il Proto liquidare in ſua conſcienza, e con giuramento le Mercedi del Murer, la di cui Polizza inſieme con li Scontri, che ſono tenuti portar li Burchieri doueranno dal Fante ſudetto raſſegnarſi alla Banca, che darà ordine al Maſſer di gettar nelle forme ſolite la Carattada ripartendo li aggraui à proportione delli affitti.

Se per ſorte finita l'eſcauazione, e ſpirati li termini tutti preſcritti reſpettiuamente non ſaranno ſtati preſentati dalli Affittuali li loro Libretti doueranſi dal Fante replicare alli inobbedienti vn'altro Comandamento in iſcritto di preſentarli inſieme con li Affitti, e per eſſer queſto pena della diſubbidienza, douerà cader à peſo dell'Affittuale iſteſſo, e non eſſer poſto in Carrattada in aggrauio del Patrone, e ſarà ſoddisfatto al Miniſtro giuſto all'ordinaria Tariffa.

Acciò poi non vi ſia occaſione di reclamo ſopra la quantità, e qualità delle ſpeſe, non doueranno imputarſene altre in detta Carrattada, che quelle del Murer, Scoacamini, e Burchieri; quelle del Nodaro per il notar de Comandamenti; quelle del Fante à cui douerà bonificarſi ogni Comandamento, e notitia fatta à cadauna Caſa in raggione di Soldi 6. l'vna; quelle del Proto cui reſtano aſſegnate Lire tre, e Soldi due per ogni Sopra loco, che farà con obligo di peritar le Polizze gratis; li Piccoli ſei per Lira ſpettanti al Maſſer per il far, e riſcuoter della Carrattada, & occorrendo farſi eſsecutioni dal Capitanio dell'Officio contro l'inobbedienti li Soldi doi per Lira appartenenti al medeſimo, e ciò relatiuamente in tutto, e per tutto alla menzionata Terminazione 1686. 6. Aprile, reſtando per ora leuato il mezo Ducato aſſegnato con la medeſima per ogni Carrattada all'Auocato Fiſcale, atteſa la riuerente iſtanza fatta à Sue EE. dall'attuale.

In ordine alla Carattada douerà eſſer intimato à cadaun Affittuale di ſoddisfar in termine di giorni tre la ſua tangente,

gente, il che non facendo si manderà il Capitanio à leuar tanta robba quanta importerà il suo Debito, e se per sorte quello, che facesse figura d'Affittuale fosse Patrone dello Stabile, ne si potesse esiggere sopra gl'Affitti quanto andasse debitore douerà sequestrarsi ogn'altra qualità di Affitti, e Beni, che possedesse, & essere pratticato ogn'atto di Giustitia per ritrare il douuto Pagamento, com'è di douere.

Il Denaro, che di raggione delle Carattade s'anderà riscuotendo, douerà dal Masser esser contato in mano del Nodaro insieme con la Nota distinta di chi l'auerà esborsato, acciò d'ordine della Banca sia dispensato à chi spetta giusto al prescritto nella Terminazione 1688. 23. Aprile, e sotto tutte le pene nella medesima espresse, alle quali sarà tenuto per tutti quei casi, ne quali in qual si sia tempo si scoprisse, ch'auesse contrauenuto alla presente. La Carattada poi douerà restare in mano del Nodaro per ogni necessario confronto, ch'occorresse di fare.

Potendo succedere, che in qualche parte restasse difficoltata l'Esazione d'alcuna Carrattada, douerà fatti tutti li esperimenti ripartirsi lo scosso à Soldo per Lira.

Stabilito con ciò vn'ordine progressiuo immutabile, ricopiato sulla norma dell'antiche Leggi, ò co' sentimenti delle medesime migliorato, quale mantenuto in osseruanza nello stesso tempo, ch'assicura gl'oggetti dell'ispezioni del Magistrato, e l'vbbidienza voluta può togliere l'occasioni à defraudi, alli arbitri, all'eccedenze alli abusi conuien riuolgere lo studio à riuenire li modi co' quali risecare tutte le difficoltà, che possono alterarlo.

Riasumendo però l'enunziata distinzione, che queste vengano fraposte, ò per parte delli interessati, ò per colpa delli Operari, ò per le mancanze de Ministri s'anderanno descriuendo a parte a parte li rimedij, quali, se non venissero ad'essere indiuidui ad ogni caso, che potesse suc-

cedere conteniranno nulla di meno l'idea di ciò, che la particolarità di cadauno potesse esigere.

In Materia di Escauazioni, & altri tali ripari possono insorgere le seguenti cauillationi.

O' che non vi sia il bisogno di far la comandata operazione.

O' che non tocchi il farla à quelli à quali sarà intimato.

O che essendo molti l'interessati, vna parte acconsenta, vna recreda.

Nel primo caso, ò sarà fatto il Comandamento ad instanza della parte, e sarà permesso il Citar à riuocatione, con che però abbia summariamente à decidersi la contesa, ne scorra il termine limitato, ò sarà fatto il Comandamento ex Officio, e colla relazione del Fante, e colle Perizie del Proto doueranno deputarsi tutte l'oppositioni, & auer luoco il giusto.

Nelli altri casi poi come per tali pretesti non possano dilazionarsi le necessarie operazioni, ne deuono trasgredirsi gl'Ordini del Magistrato, così dipendendo per lo più simili eccezioni da' fatti, che facilmente colle mentouate Perizie mettonsi in chiaro, sarà tenuto ogn'vno, che vorrà esentarsi dalle spese d'Officio, e sarà pronto ad esequire quanto il Magistrato auerà Comandato notare immediatemente fatto il Comandamento vn Costituto in Atti del Nodaro di essere pronto come sopra, quale non douerà mai essere riceuuto, se non sarà nello stesso tempo accompagnato da Deposito, è Pegno congruo in mano del medesimo di quanto potesse importar sua porzione con ragguaglio, ò alle summe, che aueranno importate simili operationi in altri tempi fatte, ò in quella summa, che parerà più adequata rispetto all'operazioni da farsi.

L'effetto di tale Costituto, e Deposito opportunamente come sopra fatti sara, che supplite le spese delli Ope-

rari

rari, e quelle delle prime Intimationi in quella quantità, che venisse ad aspettare à cadauno, restino assolti da ogn' altra spesa di Officio quelli, che si trouerà auerlo fatto con fondamento, quali spese tutte caderanno à peso di quelli, che non auessero vbbidito, sendo di giustitia, che v'abbia ad essere luoco à premio, & à pena, e distintione da chi si mostra rassegnato à chi si rende renitente; Et nella guisa, ch'il sudetto Deposito, ò Pegno douerà essere restituito fatto, che sarà il Pagamento sudetto douerà pur essere immediatemente retrocesso à quelli, che l'auessero fatto, e si trouasse non venir compresi, & à questi senza diminutione d'alcuna imaginabile spesa.

Sendo però solita la malizia di studiare incessantemente come deludere la Legge, e potendo nascere il caso, che ò la maggior parte, ò tutti l'interessati s'accordino in notar il Costituto, far il Deposito, e dar il Pegno con la mira di esimersi dalle spese de Ministri, in vece d'accordarsi in far l'operazioni, ch'ad essi spettano, & in esequire le commissioni del Magistrato, non essendo raggioneuole, che restino pregiudicati li Ministri, che operano della giusta Esattione delle loro Mercedi s'intenderanno in tal caso tutti li contribuenti niuno eccettuato tenuti alla portione di tutte le spese senzacche abbiano à fare li sudetti costituito Deposito, e Pegno alcun effetto, salui li regressi di quelli, che procedessero con pontualità contro quelli, che nutrissero seconde intenzioni per li competenti rissarcimenti à norma delle conuenienze, che militassero.

Col sentimento però della più volte repetita Terminatione 1686. in ogni caso, che le parti contendessero trà loro per qualunque pretesa à motiuo di escauationi non doueranno esser poste in Carattada le spese di Officio, mà essere di volta in volta, da contendenti pagate giusto all' ordinario à Ministri.

E perche occorre tal volta farsi alcuna escauazione di ri-

leuanza per essere di grande estesa, & abbracciar molti interessati, come sogliono essere quelle di Ghetto, & alcun' altra, nelle quali difficilmente sono soliti conuenire li participanti per la diuersità, ò dell'opinioni, ò dell'interesse; per questo in ogni, e qualunque di tali casi ne quali sopra l'instanze, che venissero fatte, potrassi anche accordare vn qualche più congruo termine dell'ordinario, conuenendo l'interessati sù l'Intimazioni del Magistrato di farle particolarmente doueranno di consenso della maggior parte eleggere vn Capo di Consortio, quale douerà procedere con le forme; ch'è solito procedere il Magistrato, e sarà responsabile al medesimo della formalità con cui sarà seguita l'operazione, acciò sia fatta in solo commune beneficio col minor dispendio, & in forma tale, che non abbia frequentemente à rifarsi. Non conuenendo poi li Consorti, sarà eletto il detto Capo dal Magistrato, e douerà il medesimo somministrare tutti li lumi, perche con l'assistenza de Ministri possano diriggersi le cose con lo studio d'accaggionare il minor aggrauio, che sarà possibile, ne potrà alcuno delli interessati reclamare contro ciò, che sarà operato à commun beneficio, se non à condizione di supplire à tutte quelle spese à quali dasse ansa co' suoi cauilli.

Di non minore compenso rendendosi il leuare l'occasioni alla malizia delli Operari d'ingordi prouenti, e di fraudi pregiudiciali al Publico, & al priuato resta inuiolabilmente decretato.

Che come è di douere, che venendo da particolari ordinate l'escauazioni possano soddisfarsi in sieglere quelli Operari, che più loro aggradissero; così essendo di giustitia, che venendo le medesime fatte con l'auttorità del Magistrato vi sia sempre chi risponda de mancamenti, & altro, che fosse sinistramente operato; per questo non douerà più essere in libertà di Ministri, ò di chi si sia il destinare li Operari, mà douerà in ogni, e qualunque congiontura niuna

ec-

eccettuata esser dato sempre l'ordine al Capo de Scoacamini, & al Gastaldo de Burchieri pro tempore, acciò destinino essi li Operari necessari di loro Arte per la comandata funtione, e saranno li medesimi in tutti li casi tenuti, così à far riffare l'operazioni mal fatte, che riffarcire ogni, e qualunque danno ommissione, ò altro, che si scoprisse esser stato pratticato.

E perche da ricorsi in più tempi fatti si sono rileuate l'insofferibili dannate male arti di molti Scoacamini, e Burchieri, così circa al gettar in Acqua oltre il chiaro permesso dalle Leggi il più fecciofo ancora dell'immondizie, ch'escauansi contro l'aperto diuieto delle medesime come circa il modo di caricarsi le Burchielle, & alla sicurezza, che vengano le medesime scaricate in Terra, e non nella Laguna ancorche esatamente sia stato proueduto à ciò con la Terminatione 1701. 13. Maggio per questo sarà tenuto il Capo sudetto à tutti li danni, che con tali forme venissero inferiti, e li delinquenti alle seuerissime pene, che saranno ingionte; Et perciò, che concerne al Carico, e Discarico delle Burchielle, oltrecche doueranno li interessati far star persona assistente in ordine all'Intimatione per tener conto del numero, e delle misure del Carico delle stesse à motiuo di non restar defraudati, e doueraffi sempre far confronto con le Perizie, ch'auerà presentate il Proto non saranno rissolutamente poste in Carattada Burchielle di sorte, se dal Capo sudetto non saranno portati, e presentati alla Banca, per esser poi dati al Masser li riscontri delle Fedi in forma del Soprastante all'Acque, deputato alli Bollettini per simili Escauationi, e li soliti Scontri in rosso, che suole rilasciare il Soprastante al Bondante, ò altro luoco doue sogliono le medesime scaricarsi, ò in diffetto di questi Fede giurata di Paroco, ò di persone, che facciano sufficiente proua essere state, e caricate, e scaricate esse Burchielle per conto di quell'escauatione.

Et à maggiore cautella di ciò s'intenderà con la presente repetita la prohibitione espressa nella Terminatione 1688. 23. Aprile, che non possano farsi mai più di due Escauazioni in vn tempo, e per maggior commodo delli Operari, e per leuar le confusioni facili à nascere, e più ad essere promosse.

A diffetti de Ministri fù saggiamente proueduto con l'accennate Terminazioni, e ricade in biasimo di chi preferisse l'auidità del guadagno alla pontualità del Ministero, che nate le Leggi medesime in tempi così vicini abbia potuto inualere così detestabile contrario abuso, e quell'istesso abuso cui vnicamente mirorono le medesime di prouedere. Intendendo però Sue Eccellenze, che sia sradicata intieramente così scandolosa introduzione d'alterare à capriccio quel, che dalla Legge con norme sempre rette viene disposto, e ciò affinche prendano altr'aria l'ordinazioni del Magistrato, il decoro delle quali resta pregiudicato di troppo dalle fraudi, dalle collusioni, dallo studio de sordidi prouecchi, ne quali la vile auarizia delli Operari suole inuoglere la coniuente condiscendenza de Ministri statuiscono, e decretano per regola immutabile la serie delle cose nella presente prescritte con relatione in tutti li casi all'altre Terminazioni, che legonsi enunciate con vincolo tale, che preterita, ò alterata qualunque dell'Ordinazioni, che con esata diligenza, e con la più studiata facilità, s'è applicato d'estendere siano seueramente puniti li trasgressori; gl'Operari oltre il debito di rissarcire ogni danno con Corda, e con Galera; il Masser, e li Fanti con la perdita della Carica, e con la Condanna in tutte le Spese, che venissero per loro causa à rissentire ingiustamente l'Interessati; non douendo restar à luoco a grazia, mentre non può restar adito à compatimento doppo tali, e tante volte repetite deliberazioni, & in qualunque tempo veniranno scoperti li defraudi potrà sempre esiggersene il castigo.

In

In adempimento di ciò non doueranno in alcun tempo essere ne stampati, ne esequiti altri Atti per tali occorrenze, se non le registrati appiè della presente, che sarà, e publicata, e stampata, & intimata alli Ministri, che v' hanno parte, & in occasione di cambiarsi annualmente li Proueditori sarà à carico dell'Auocato Fiscale di consegnarne pontualmente vna Copia per vno; e così in caso di qualunque ricorso ne sarà sempre dal Fante di Sestier portata vna stampa al principal Affittuale cui saranno dirette le prime intenzioni per douer poi essere ricuperata terminata l'operatione, & ita, &c.

Formula del primo Comandamento.

D'Ordine dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Proueditori alla Sanità si fà Comandamento à Voi . . . . . . Affittuale de Stabili di raggione di . . . . in Contrà di San . . . . . . in . . . . . che nel termine di giorni otto prossimi dobbiate auer fatto vuotar, netar, & acconciar le Fosse, riparar li Cannoni, e leuar ogni, e qualunque difetto cagionato, ò dalla ripienezza, ò dalla rottura, ò da qual si sia altra causa per cui rissente incommodo, e può riceuere nocumento la salute de vicini; altrimenti passato detto termine, saranno nella sera dell'ottauo giorno non atteso qual si sia escogitabile pretesto mandati li Operari del Magistrato à far l'escauatione, e riparatione sudetta à tutte vostre spese. Del presente Comandamento ne portete immediatemente la notitia à Patroni dello Stabile, quali volendo doueranno supplire alle sudette operationi dentro il termine prescritto per esimersi da maggiori spese, e non volendo, ò nascendo discrepanze trà Consorti manderanno ad assistere alli Operari sudetti, acciò non restino in conto alcuno defraudati: Dal dì dell'Intimatione del presente douerete tener in sequestro li Affitti corsi, e

che

che correranno fino ad altro ordine della Giustitia, in pena di pagar del proprio, e la mattina susseguente alla sera sudetta in cui verranno li Operari à principiar l'operazione presenterete in mano del Masser dell'Officio li Libretti d'Affittanza della Casa da Voi abitata per gettar sopra li medesimi la Carrartada; Auuertendo, che non vi saranno intorno ciò replicati altri Ordini: il tutto in pena non obbedendo ad arbitrio del Magistrato, e ciò ex Officio . . . . ad instanza . . . .

Formula della notitia à Patroni.

D'Ordine dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Proueditori alla Sanità, si dà notitia à Voi . . . . Proprietario, è Interessato de Stabili in Contrada di San . . . . in . . . . del Comandamento fatto il presente giorno à . . . . . vostro Affittuale per Escauazione di Fosse, e necessari ripari, stante il pregiudicio, che recano alla salute, e ciò ex Officio, & ex abbundanti senza pregiudicio delli Atti corsi.

Formula dell' Essecutione contro quelli, che nel farsi dell' Operazione si scoprissero Interessati.

D'Ordine dell'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Proueditori alla Sanità. Essendosi scoperto nell'escauatione di Fosse fatta in Contrada di S. . . . . in . . . . contribuir nelle medesime anche li

Ca-

Canoni della Casa per voi abitata, & essendo di douere, che resti egualmente ripartita la spesa vi resta perciò con le presenti intimato di douer nel termine di giorni tre presentar in mano del Masser dell'Officio il Libretto della vostra Affittanza, e le summe, ch'andaste debitore per Affitti maturati, quali douerete tener in sequestro con gl'altri, ch'anderanno correndo aliter, &c. & ciò ex Officio, &c.

Formula del Comandamento in iscritto.

D'Ordine dell'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Proueditori alla Sanità, stante inobbedienza sopra il Comandamento de di . . . . s'intima à Voi . . . . che per domani mattina dobbiate auer presentato in mano del Masser dell'Officio il Libretto della vostra Affittanza, e gl'Affitti de quali andate debitore, aliter si procederà con summarie essecutioni, e douerete soddisfar le spese del presente Comandamento del vostro giusto all'ordinaria Tariffa, non douendo esser posto in Carrattada, per esser pena della vostra inobbedienza, e ciò ex Officio.

Formula dell'vltima Intimatione.

D'Ordine dell'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Proueditori alla Sanità, si fà Comandamento à Voi . . . . che nel termine di giorni tre prossimi dobbiate auer presentato in mano del Masser dell' Officio Lire . . . . che tanto viene

ad

ad importare la vostra portione di spese per Escauatione di Fosse fatta per occasione della Casa da Voi abitata giusto alla Carrattada esistente in detto Eccellentissimo Magistrato, aliter si manderà à leuarui tanta robba, quanto importa il vostro debito, ne s'intenderanno liberati li Sequestri delli Affitti fattiui, se non esequito, che auerete l'Ordine presente, e ciò ex Officio.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo della Sanità li 11. Agosto 1719.

(*Aluise Mocenigo Cau. Sopra Proueditor.*

(*Girolamo Giustinian Proc. Sopra Proueditor.*

(*Pietro Bon 2.° Proueditor.*

(*Giacomo Caualli Proueditor.*

(*Almorò Pisani Proueditor.*

Lionello Cosmi Nod.